

## **Art. 1**

### **Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e la regolarizzazione di passi carrabili già esistenti, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

## **Art. 2**

### **Definizione di passo carrabile**

Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di marmo pietra od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi, sulla strada o sulle sue pertinenze che consente l'accesso con veicoli agli edifici o alle aree laterali alla strada.

## **Art. 3**

### **Autorizzazioni alla costruzione**

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali correnti all'interno del centro abitato, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzate opere per l'apertura di nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti, nel caso però di variazioni, che non comportino la realizzazione di opere, riguardanti la larghezza del passo carrabile il titolare deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente per l'applicazione della tassa, affinché espletate le verifiche del caso possa effettuare le dovute variazioni.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'articolo 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

## **Art. 4**

### **Ufficio comunale competente**

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico Comunale, che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e previo nulla osta dell'ente proprietario della strada per le strade non comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito, se occorrente della relativa cauzione.

## **Art. 5**

### **Spese e cauzione**

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Municipale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

## **Art. 6**

### **Formalità del provvedimento di autorizzazione**

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo di cui al successivo articolo 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

## **Art. 7**

### **Tassa ed altri oneri**

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento della relativa tassa così come risultante dal tariffario allegato al Regolamento Comunale TOSAP e di quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia nonché da quanto previsto dai locali regolamenti.

La durata dell'autorizzazione è fissata in anni 10.

Allo scadere del provvedimento il titolare è tenuto alla presentazione di una nuova istanza al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento stesso.

Le condizioni e prescrizioni che l'autorizzazione dovrà contenere sono quelle indicate nel modello allegato e parte integrante del presente regolamento.

**Art. 8**  
**Riconoscimento del passo carraio**

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Municipale.

**Art. 9**  
**Passo carrabile accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la tassa relativa e gli altri oneri sono dovuti in solido dall'amministratore del condominio o in mancanza da un rappresentante dei condomini o in ogni caso dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

**Art. 10**  
**Passi carrabili non autorizzabili**

Non sono autorizzabili quei passi carrabili posti al servizio di locali od aree ove non è possibile accedere con autoveicoli, perché materialmente non utilizzabili a tale scopo.

Quanto previsto dal presente articolo avrà efficacia retroattiva per quanto riguarda eventuali provvedimenti già rilasciati.

**Art. 11**  
**Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. n° 383 del 03/03/1934 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2000.

Il Responsabile del procedimento